

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 271 del 11 Febbraio 2019**

**Revoca totale** del contributo concesso con il decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/2016 del 01/02/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell' Ordinanza n°57/2012 e ss.mm.ii da **BONAZZI FRANCO Impresa Individuale** ed acquisita con protocollo **CR-3544-2015** del **28/01/2015**

Vista l'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii recante "Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo";

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo DCR/2016/2016 del 01/02/2016 avente ad oggetto "*Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a BONAZZI FRANCO per l'istanza protocollo protocollo CR-3544-2015 del 28/01/2015*" col quale è stato concesso un contributo pari a € **399.356,25**;

Dato atto :

- che sono state inviate dal beneficiario e acquisite agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", in una sezione sbagliata, comunicazione di decesso del Beneficiario e richiesta di subentro, da cui sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive di concessione del contributo;
- che considerato quanto sopra riportato e successiva documentazione inviata dal Beneficiario, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca totale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "*Proposta di delibera*", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTA LA RICHIESTA DI SUBENTRO e considerato che:
  - In data 28/01/2015 il Sig. Franco Bonazzi, in qualità di rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, presenta sulla piattaforma Sfinge una domanda di contributo protocollata al CR-3544-2015. Il sig. Bonazzi Franco era titolare dei terreni e degli annessi immobili, per i quali era stato richiesto contributo a valere sull'ordinanza 57 e smi.
  - In data 09/11/2017 l'Ing. Massimo Baraldi, in qualità di Tecnico incaricato dalla proprietà, comunica, in una sezione errata della piattaforma Sfinge, ovvero in risposta alla comunicazione del RUP dell'accettazione della variante progettuale richiesta, *"che il beneficiario sig. Bonazzi Franco è deceduto ed è in corso un procedimento di Successione con Riserva di inventario"*, allegando l'inventario dell'eredità.
  - In data 24/11/2017, 25/01/2018 e 14/02/2018 vengono avanzate tre differenti richieste di integrazione con le quali veniva richiesto alla nuova parte beneficiaria di fornire documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, necessari al mantenimento integrale o parziale del contributo eventualmente concesso, in coerenza con il progetto ammesso a contributo ovvero sia: *"...essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;... essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa..."*.
  - In data 09/02/2018, viene allegato un verbale di assemblea straordinaria tra gli eredi, nonché collaboratori familiari presenti nell'impresa Bonazzi Franco, con il quale viene stabilito che la Sig.ra Cantelli Liviana (moglie del Sig. Bonazzi Franco) assuma la carica di rappresentante legale dell'impresa agricola del de cuius. In aggiunta a ciò viene inoltrata una DSAN di impegno al proseguimento dell'attività dell'impresa agricola Bonazzi Franco.
  - In data 10/09/2018, in risposta all'ultima esplicita richiesta di integrazione, ovvero alla richiesta di fornire *"Visura camerale aggiornata in cui si abbia evidenza dell'avvenuto perfezionamento ed*

*identificazione del nuovo titolare/rappresentante legale in sostituzione del de cuius Sig. Bonazzi Franco"*, e a valle della sopra citata delibera, viene evasa la pratica presso l'agenzia delle entrate in data 03/09/2018 con la consegna del modulo AA9/11 definito anche *"Dichiarazione di Inizio attività, variazione dati o cessazione ai fini IVA"* con il quale modulo viene richiesto che venga modificato il rappresentante legale della ditta individuale Bonazzi Franco con il nuovo entrante Cantelli Liviana. L'agenzia delle Entrate evade con successo questa richiesta.

In precedenza, ovvero in data 10/08/2018, veniva richiesto da parte l'aggiornamento anche in Camera Di Commercio di dette informazioni ma l'ente in questione sospendeva la pratica ai sensi dell'art. 11 del DPR 581/95 (*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*) per *"procura da soggetto non legittimato"*.

Si può pensare che la Camera di Commercio abbia sospeso il suddetto procedimento proprio per la presenza di una successione accettata con beneficio di inventario, essendo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario un istituto che garantisce l'amministrazione del patrimonio del defunto, nell'interesse degli eredi dei legatari e dei creditori, ma che però delimita ed individua le proprietà solo una volta esaurite le obbligazioni.

Inoltre, si fa notare che, ancorché l'erede beneficiario risponderà dei debiti ereditari non oltre il valore dei beni ottenuti per successione ossia *"intra vires hereditatis"* ed ogni debito ereditario sarà pagato con i beni ereditari fino alla concorrenza del loro valore e non già mediante beni facenti parte del patrimonio personale dell'erede, potendosi verificare che i beni oggetti di contributo vengano aggrediti per il pagamento dei debiti a valere sull'intero patrimonio ereditario e generando un cambiamento della titolarità dei beni oggetto di contributo.

Alla luce di quanto sopra esposto, avendo analizzato tutta la documentazione prodotta, si ritiene che, non sussistendo per la nuova impresa beneficiaria i requisiti di ammissibilità richiesti dall'Allegato 1 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., ovvero riscontrando sulla stessa la mancanza del requisito di essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio ed essere attiva, la richiesta di subentro avanzata non possa essere accolta.

- SI PROPONE LA REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n. 203 DEL 01/02/2016 ai sensi dell'art. 22 comma 1 dell'Ord. n. 57/2012 e smi, in quanto non è stata acquisita idonea documentazione attestante il subentro di un nuovo beneficiario avente il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'Allegato 1 dell'Ord. n. 57/2012 e smi, come previsto dall'art. 19 bis della suddetta Ordinanza.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca totale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati;

Preso atto che il richiedente il contributo alla predetta comunicazione non ha dato alcun riscontro nei tempi previsti;

Ritenuto di dover revocare totalmente i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012.

Preso inoltre atto che gli eredi non hanno dato seguito alle prescrizioni dell'Ordinanza n. 24/2018 e ss.mm.ii necessarie per l'approvvigionamento del contributo concesso e non ancora erogato;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di € **0,00**.

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

### **DECRETA**

1. di **revocare totalmente** per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **BONAZZI FRANCO Impresa Individuale** con sede legale a Vigarano Mainarda (FE), Via Cento n. 298/1 - CAP 44049, C.F. BNZFNC42P06L868R e P.IVA 00939390381, il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 399.356,25;
2. di **rideterminare** il contributo concesso a suddetto beneficiario ad un importo complessivo pari a €**0,00**;
3. di dare atto che l'importo pari a € 399.356,25 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i controlli sono stati avviati secondo le modalità previste dal decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni";
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
9. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

# SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-3544-2015 del 28/01/2015 BONAZZI FRANCO - Impresa Individuale

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO
n. 1	Vigarano Mainarda (FE)	28	52 Sub. 13	TAB. B - lettera c) Livello Operativo "E3"	-ante: 451,63 -post: 440,18	€ 0,00	€ 378.189,82

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti e concessi con Decreto n. 203 del 01/02/2016:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZION ALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 1	-ante: 406,24 -post: 406,24	Deposito agricolo	TAB. B - lettera c) Livello Operativo "E3"	€ 441.786,00	€ 327.341,19	€ 327.341,19
		Demolizione e ricostruzione				€ 399.356,25
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 399.356,25

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti a seguito di richiesta di subentro:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZION ALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n. 1	-ante: 406,24 -post: 406,24	Deposito agricolo	TAB. B - lettera c) Livello Operativo "E3"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Demolizione e ricostruzione				€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						€ 0,00

## PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTA LA RICHIESTA DI SUBENTRO e considerato che:
  - In data 28/01/2015 il Sig. Franco Bonazzi, in qualità di rappresentante legale dell'omonima impresa individuale, presenta sulla piattaforma Sfinge una domanda di contributo protocollata al CR-3544-2015. Il sig. Bonazzi Franco era titolare dei terreni e degli annessi immobili, per i quali era stato richiesto contributo a valere sull'ordinanza 57 e smi.
  - In data 09/11/2017 l'Ing. Massimo Baraldi, in qualità di Tecnico incaricato dalla proprietà, comunica, in una sezione errata della piattaforma Sfinge, ovvero in risposta alla comunicazione del RUP dell'accettazione della variante progettuale richiesta, "che il beneficiario sig. Bonazzi Franco è deceduto ed è in corso un procedimento di Successione con Riserva di inventario", allegando l'inventario dell'eredità.



- In data 24/11/2017, 25/01/2018 e 14/02/2018 vengono avanzate tre differenti richieste di integrazione con le quali veniva richiesto alla nuova parte beneficiaria di fornire documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, necessari al mantenimento integrale o parziale del contributo eventualmente concesso, in coerenza con il progetto ammesso a contributo ovvero sia: "...essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;... essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa....".
- In data 09/02/2018, viene allegato un verbale di assemblea straordinaria tra gli eredi, nonché collaboratori familiari presenti nell'impresa Bonazzi Franco, con il quale viene stabilito che la Sig.ra Cantelli Liviana (moglie del Sig. Bonazzi Franco) assuma la carica di rappresentante legale dell'impresa agricola del de cuius. In aggiunta a ciò viene inoltrata una DSAN di impegno al proseguimento dell'attività dell'impresa agricola Bonazzi Franco.
- In data 10/09/2018, in risposta all'ultima esplicita richiesta di integrazione, ovvero alla richiesta di fornire "Visura camerale aggiornata in cui si abbia evidenza dell'avvenuto perfezionamento ed identificazione del nuovo titolare/rappresentante legale in sostituzione del de cuius Sig. Bonazzi Franco", e a valle della sopra citata delibera, viene evasa la pratica presso l'agenzia delle entrate in data 03/09/2018 con la consegna del modulo AA9/11 definito anche "Dichiarazione di Inizio attività, variazione dati o cessazione ai fini IVA" con il quale modulo viene richiesto che venga modificato il rappresentante legale della ditta individuale Bonazzi Franco con il nuovo entrante Cantelli Liviana. L'agenzia delle Entrate evade con successo questa richiesta.

In precedenza, ovvero in data 10/08/2018, veniva richiesto da parte l'aggiornamento anche in Camera Di Commercio di dette informazioni ma l'ente in questione sospendeva la pratica ai sensi dell'art. 11 del DPR 581/95 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) per "procura da soggetto non legittimato".

Si può pensare che la Camera di Commercio abbia sospeso il suddetto procedimento proprio per la presenza di una successione accettata con beneficio di inventario, essendo l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario un istituto che garantisce l'amministrazione del patrimonio del defunto, nell'interesse degli eredi dei legatari e dei creditori, ma che però delimita ed individua le proprietà solo una volta esaurite le obbligazioni.

Inoltre, si fa notare che, ancorché l'erede beneficiario risponderà dei debiti ereditari non oltre il valore dei beni ottenuti per successione ossia "intra vires hereditatis" ed ogni debito ereditario sarà pagato con i beni ereditari fino alla concorrenza del loro valore e non già mediante beni facenti parte del patrimonio personale dell'erede, potendosi verificare che i beni oggetti di contributo vengano aggrediti per il pagamento dei debiti a valere sull'intero patrimonio ereditario e generando un cambiamento della titolarità dei beni oggetto di contributo.

Alla luce di quanto sopra esposto, avendo analizzato tutta la documentazione prodotta, si ritiene che, non sussistendo per la nuova impresa beneficiaria i requisiti di ammissibilità richiesti dall'Allegato 1 dell'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii., ovvero riscontrando sulla stessa la mancanza del requisito di essere regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio ed essere attiva, la richiesta di subentro avanzata non possa essere accolta.

- SI PROPONE LA REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DECRETO n. 203 DEL 01/02/2016 ai sensi dell'art. 22 comma 1 dell'Ord. n. 57/2012 e smi, in quanto non è stata acquisita idonea documentazione attestante il subentro di un nuovo beneficiario avente il possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all'Allegato 1 dell'Ord. n. 57/2012 e smi, come previsto dall'art. 19 bis della suddetta Ordinanza.